



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Adozione da gennaio 2019 del tracciato 3 in formato xml per la trasmissione del flusso delle SDO (schede di dimissione ospedaliera) ed abolizione del flusso SDO in formato txt

L'ASSESSORE

- Visto** lo Statuto della Regione;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Visto** il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la legge 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il decreto assessoriale n. 94115 del 20 luglio 1991, con il quale è stata istituita la scheda nosologica ospedaliera;
- Visto** il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, pubblicato nella GURI n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale è stata istituita la scheda di dimissione ospedaliera, quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale ed è stato istituito il flusso informativo relativo;
- Visto** il decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, pubblicato nella GURI n. 180 del 3 agosto 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati, con il quale sono state definite le modalità di raccolta, i tempi e le modalità di trasmissione delle informazioni contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle province autonome e, da queste, al Ministero della sanità;
- Visto** il decreto del Ministro della sanità n. 380 del 27 ottobre 2000, pubblicato nella GURI n. 295 del 19 dicembre 2000 "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati" con il quale sono state fornite, tra l'altro, regole generali per la codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera;
- Visto** il decreto del Ministro della sanità n. 36615 del 27 novembre 2001 che, sulla base del citato D.M. n. 380/2000 e della normativa vigente sulla privacy, adegua il contenuto informativo della scheda di dimissione ospedaliera e impartisce istruzioni sulle regole di compilazione e di codifica delle stesse informazioni e sulla trasmissione del relativo flusso informativo;
- Visto** il decreto assessoriale n. 2365 del 18 dicembre 2003 "Approvazione della scheda di dimissione ospedaliera e del disciplinare tecnico con tracciato record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati" (pubblicato nella GURS del 23 gennaio 2004);
- Viste** le indicazioni per la compilazione e codifica delle informazioni anagrafiche ed amministrative contenute nel tracciato nazionale della scheda di dimissione ospedaliera, fornite dalla cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario in esito alla seduta del 9 luglio 2008 e trasmesse per la divulgazione dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 ottobre 2008;

- Visto** il decreto del Ministro della salute del 18 dicembre 2008 “Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere”;
- Visto** l’Accordo, sancito nel corso della seduta del 29 aprile 2010, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con il quale si approvano le nuove linee guida per le informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO), di cui al precedente Accordo Stato-Regioni del 6 giugno 2002;
- Visto** il decreto del Ministro della salute n. 135 del 8 luglio 2010 relativo a “Regolamento recante integrazioni delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000 n. 380” (pubblicato nella GURI n° 194 del 20/08/2010);
- Visto** il decreto assessoriale n. 1822 del 13 luglio 2010 “Adozione del sistema di classificazione ICD9-CM-2007 – versione 24 della classificazione dei DRG” (pubblicato nella GURS del 13 agosto 2010);
- Visto** il decreto assessoriale 2068 del 9 agosto 2010 relativo a “Aggiornamento delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera”, (pubblicato nella GURS del 17 settembre 2010);
- Visto** il DDG 563 del 01 aprile 2011 (pubblicato nella GURS del 3 giugno 2011) relativo a “Aggiornamento delle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera”;
- Visto** il decreto assessoriale n. 632 del 11 aprile 2011 (pubblicato nella GURS del 3 giugno 2011) relativo a “Aggiornamento delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera”;
- Visto** il DDG 269 del 07 febbraio 2013 (pubblicato nel suppl. ordinario n. 7 alla GURS del 8 marzo 2013) relativo a “Aggiornamento delle linee guida per la compilazione e la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera”;
- Visto** il decreto del Ministro della Salute del 07 dicembre 2016 (pubblicato nella GURI del 7 febbraio 2017) con il quale vengono integrate le informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e viene disciplinato il relativo flusso informativo al fine di adeguare il contenuto informativo SDO alle esigenze di monitoraggio, valutazione e pianificazione della programmazione sanitaria, anche in considerazione degli orientamenti definiti dalla normativa dell’Unione europea;
- Visto** il decreto assessoriale n. 456 del 13 marzo 2017 (pubblicato nella GURS del 31 marzo 2017) relativo a “Modifiche ed integrazioni del flusso informativo della SDO (scheda di dimissione ospedaliera) di cui al decreto 11/04/2011 in base ai contenuti del Decreto Ministeriale 261 del 07/12/2016”;
- Visto** il decreto assessoriale 1022 del 23-5-2017 (pubblicato nella GURS del 9 giugno 2017) relativo al nuovo modello della SDO
- Considerato** che si rende necessario integrare il flusso informativo di cui al citato decreto assessoriale 456 con altri campi relativi ai dati anagrafici dell’assistito ed al DRG;
- Ritenuto** non più necessario il flusso SDO in formato txt di cui al citato decreto 632 del 11-aprile 2011

DECRETA

Art. 1

Tracciato 3 del flusso SDO XML

A decorrere dai ricoveri con data di dimissione uguale o successiva al 1 Gennaio 2019, le strutture erogatrici dovranno integrare i tracciati 1 e 2 introdotti con il decreto 456 del 13 marzo 2017 con il tracciato 3 come di seguito specificato:

Nome campo	Tipo	Dimensione	Valori accettati	Note
tipoTrasmissione	alfanumerico	1	I, C, V	Inserimento, Cancellazione, Variazione
Cognome	alfanumerico	50	lettere maiuscole	
Nome	alfanumerico	50	lettere maiuscole	
DRGcalcolato	alfanumerico	3		Il primo numero del DRG deve essere 0, 1, 2, 3, 4 o 5
codiceIstitutoDiCura	alfanumerico	8		campo chiave di collegamento con gli altri 2 tracciati
progressivoSDO	alfanumerico	8		campo chiave di collegamento con gli altri 2 tracciati

**Art. 2
Schema XSD**

Lo schema xsd è pubblicato nell'allegato "A" che fa parte integrante del decreto.

**Art. 3
Abolizione del flusso SDO txt**

A decorrere dai ricoveri con data di dimissione uguale o successiva al 1 Gennaio 2019 è abolito il flusso txt di cui al decreto assessoriale n. 632 del 11 aprile 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo 11 GEN 2019

Il Dirigente dell'Area Interdipartimentale 4
(Dr. Sergio Buffa)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Mario La Rocca)

Mario La Rocca

L'ASSESSORE
(Avv. Ruggiero Piazza)

Ruggiero Piazza

